



## **COMUNE DI BOLSENA - Provincia di Viterbo**

### **DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO DI BOLSENA**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2023**

#### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Il Comune di Bolsena ha in concessione amministrativa l'area portuale e le zone adiacenti in virtù della Convenzione sottoscritta con la Regione Lazio (determinazione Regione Lazio, Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Concessioni, n. G04818 del 29/04/2021) ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 53/1998, modificata dalla legge regionale n. 9/2017, che prevede in capo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali di cui all'art. 11 della legge n. 281/1970.

Con la sottoscrizione della Convenzione è stato determinato il trasferimento effettivo, senza clausole di limitazione, in capo al Comune di Bolsena di diritti soggettivi assimilabili a diritti reali di godimento sui beni demaniali attribuiti in concessione e pertanto è autorizzato l'uso dello specchio acqueo per la individuazione e installazione di punti di attracco provvisori, realizzati e mantenuti a termine del Codice della Navigazione.

Per il perseguimento delle finalità attribuite dalla concessione, in proprio secondo i propri ordinamenti ed in conformità alla legislazione in materia, l'Amministrazione concessionaria è autorizzata, tra l'altro, ad affidare, per mezzo di contratti di servizio a terzi operatori economici, a proprie società controllate o partecipate in misura maggioritaria, già istituite o da istituirsi, una parte o il complesso delle attività, delle funzioni e dei servizi erogati all'utenza, ivi compresa l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sui beni demaniali detenuti in concessione.

Il presente atto disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio ai pontili ed al tratto di banchina nel porto di Bolsena in aderenza a quanto stabilito nella suddetta Convenzione stipulata con l'Amministrazione Regionale.

Il Comune di Bolsena si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Disciplinare con ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicure, efficienti e funzionali per gli utenti, le infrastrutture portuali, in accordo con le disposizioni vigenti.

#### **Art. 2 – Definizioni**

Le norme contenute nel presente Disciplinare dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del Porto e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- Gestione del Porto Turistico, di seguito denominata Gestione: l'Amministrazione Comunale di Bolsena, titolare della concessione demaniale per l'area portuale;
- Direzione del Porto, o semplicemente Direzione: la ditta incaricata della gestione dei servizi portuali essenziali;
- Assegnatario: la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatagli dal Comune;
- Natante: si intende l'unità da diporto autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico;
- Lunghezza massima: la lunghezza fuori tutto, compresi tutti gli ingombri, quali, ad esempio, delfiniere, spiaggette, ecc.

- Tariffa per l'ormeggio fisso: la quota da corrispondere alla Gestione per l'assegnazione dell'ormeggio nel periodo marzo / ottobre (sosta estiva);
- Tariffa per l'ormeggio temporaneo:
  1. la quota da corrispondere alla Gestione per l'assegnazione di un ormeggio nel periodo novembre / febbraio, qualora vi sia disponibilità (sosta invernale);
  2. la quota da corrispondere per ogni notte di ormeggio (sosta per transiti).

### **Art. 3 - Disciplina delle tariffe**

Le tariffe per l'ormeggio fisso, le tariffe per l'ormeggio temporaneo, nonché le tariffe dovute per i servizi di assistenza varo e alaggio sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 4 – Ormeggi**

Considerate le dimensioni e le caratteristiche morfologiche del porto e delle catenarie e per motivi di sicurezza, fermo restando il rispetto delle norme previste dal Regolamento Provinciale di navigazione del lago di Bolsena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2007, potranno essere ormeggiate solo le unità da diporto (natanti) aventi lunghezza massima:

- metri 9,00 se a vela
- metri 7,50 se a motore

con una tolleranza del 10%.

Lo stazionamento di natanti con lunghezza superiore a quella sopra indicata dovrà essere specificatamente autorizzato dalla Polizia Provinciale o altra Autorità competente.

Dal momento in cui il natante entra nel Porto è soggetto alle disposizioni del presente Disciplinare e del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2007.

### **Art. 5 - Servizi disponibili nell'approdo**

Nella tariffa di ormeggio sono compresi i seguenti servizi:

- pulizie quotidiane delle banchine e dei pontili, comprese le scogliere artificiali, dello specchio acqueo portuale, dello scalo di alaggio e delle aree limitrofe a verde;
- manutenzione ordinaria degli impianti ed arredi portuali in genere;
- verifica periodica delle cime di ormeggio onde garantirne l'efficienza;
- sorveglianza diurna dell'area assegnata in gestione ed assistenza all'ormeggio così organizzata:
  - nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo per un'ora al giorno;
  - nei mesi di aprile e ottobre per sei ore giornaliere;
  - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per 11 ore al giorno dalle ore 8,00 alle ore 19,00
- reperibilità h24 del Responsabile Operativo designato dalla Direzione del Porto;
- fornitura di energia elettrica e presa acqua in prossimità delle colonnine;
- assistenza e cura del ricevimento dei natanti in porto per il loro ormeggio nel pontile e posto barca assegnato, ovvero per i transiti;
- vigilanza affinché i natanti in movimento all'interno del Porto si attengano alle regole della navigazione ed in condizioni di sicurezza.

I seguenti servizi sono, altresì, a disposizione secondo apposite tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale:

- assistenza alle operazioni di alaggio e varo;
- sosta temporanea giornaliera per utenti non assegnatari di ormeggio;
- sosta temporanea giornaliera estiva (mesi luglio e agosto) per utenti non assegnatari di ormeggio;
- sosta temporanea per il periodo invernale (novembre / febbraio).

### **Art. 6 - Sistemazione in ormeggio**

La Direzione del Porto, in base alle caratteristiche tecniche dell'unità, provvederà ad assegnare l'ormeggio agli aventi diritto, fermo restando che, per una migliore sistemazione di tutte le unità, potrà anche successivamente effettuare spostamenti.

L'assegnatario ormeggerà il natante al posto assegnatogli dalla Direzione del Porto, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti alla Direzione.

La Gestione del Porto si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli utenti interessati.

In occasione della sistemazione in ormeggio, la Direzione del Porto provvederà ad accertare il possesso della concessione all'ormeggio, rilasciata dalla Gestione all'assegnatario proprietario del natante.

Ogni natante dovrà essere ormeggiato secondo le prescrizioni della Direzione del Porto.

I natanti dovranno essere ormeggiati in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, cime, ecc. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio.

Le unità dotate di motore fuoribordo devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti alle unità in manovra.

Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc.

La Direzione del Porto segnalerà al Gestore i casi di inadempienza o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o le installazioni portuali; il Gestore potrà disporre l'allontanamento o incaricare la Direzione di regolarne la sistemazione, con addebito delle spese sostenute a carico del proprietario del natante.

Qualora un natante affondi nell'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, il proprietario è obbligato alla relativa rimozione a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che il natante affondato provochi danni agli altri natanti. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione del natante, la Gestione si riserva di provvedere al recupero addebitando tutte le spese al proprietario.

Considerate le caratteristiche naturali dell'area portuale, l'ormeggio è consigliabile ai natanti a vela aventi deriva mobile o pescaggio inferiore a metri 1,10 e pertanto i proprietari di natanti a vela che abbiano un pescaggio maggiore di metri 1,10, sono sempre tenuti al pagamento della tariffa, sia invernale che estiva, a prescindere dall'eventualità di condizioni ambientali che ostacolano l'uscita dal porto.

#### **Art. 7 - Parabordi e cime di ormeggio**

Tutti i natanti all'ormeggio dovranno essere muniti ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 2 per lato per i natanti fino a 6 metri di lunghezza e almeno 3 per lato per i natanti di lunghezza superiore a 6 metri) per non danneggiare i natanti vicini.

I natanti dovranno essere dotati di cime di ormeggio con un diametro minimo di 8 mm per le unità fino a 6 metri di lunghezza, 10 mm per le unità da 6 a 8 metri di lunghezza e 12 mm per le unità superiori a 8 metri di lunghezza.

#### **Art. 8 - Condotta civile degli utenti**

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario del natante o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento del natante, disposto insindacabilmente dal responsabile della Gestione.

Sia nei posti di transito che riservati, la Gestione, previo rapporto della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio a natanti i cui proprietari, equipaggio od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali.

#### **Art. 9 - Documentazione relativa al natante**

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla proprietà del natante ed alla relativa polizza assicurativa che dovranno

corrispondere con il nominativo dell'assegnatario, alle caratteristiche tecniche dell'unità relativamente alla lunghezza fuori tutto e lunghezza massima e comunque ogni documento richiesto dalla Gestione, anche per tramite della Direzione Del Porto, ai sensi della legislazione vigente.

La Gestione, con il supporto della Direzione del Porto, potrà effettuare a campione le misurazioni di verifica dell'effettiva lunghezza massima qualora necessario.

In caso di non corrispondenza di quanto sopra accertato con l'assegnazione, la Direzione del Porto invierà specifica relazione al Gestore per gli adempimenti conseguenti.

### **Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari**

I richiedenti risultanti assegnatari di ormeggio provvederanno a versare la relativa tariffa secondo quanto stabilito dal Bando, senza ulteriore avviso, entro le date indicate.

I termini sopra indicati sono perentori.

In caso di inosservanza, l'assegnatario decade dal diritto e l'assegnazione verrà rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista di attesa.

### **Art. 11 - Decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio**

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione dell'ormeggio nei seguenti casi:

- mancato pagamento della tariffa prevista nei termini stabiliti;
- false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione;
- il natante ormeggiato risulti danneggiato, non efficiente o non si attenga alle norme di sicurezza e di decoro;
- cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato;
- gravi comportamenti all'interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;
- sostituzione della barca con altra barca di proprietà del concessionario senza assenso scritto della Gestione;
- mancanza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall'uso della barca;
- rifiuto di esibire i documenti richiesti dal personale autorizzato dalla Gestione;
- in relazione all'accertamento di cui all'art. 8, qualora non sanabile;
- in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti o per motivi di interesse pubblico.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, con formale comunicazione, senza altri adempimenti.

La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati dalla data di ricevimento della comunicazione.

La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo ed esclusivamente in caso di comprovate motivazioni che verranno valutate dalla Gestione.

### **Art. 12 - Volturazione dell'assegnazione dell'ormeggio**

È vietata all'assegnatario la cessione a qualsiasi titolo della concessione di ormeggio, salvo che la stessa non sia specificatamente autorizzata dalla Gestione.

Costituisce atto di cessione dell'ormeggio, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo dello stesso, sia a titolo gratuito che oneroso.

Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la Gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione.

In caso di decesso dell'assegnatario, l'atto di concessione dell'ormeggio può essere volturato, su richiesta, a favore di un erede.

### **Art. 13 - Sostituzione o vendita del natante**

La sostituzione del natante è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo presentando domanda alla Gestione, necessaria per le verifiche da parte della Direzione del Porto in merito alla disponibilità di un posto idoneo.

In caso di esito positivo, la Gestione autorizzerà la sostituzione con specifico provvedimento ed applicazione della tariffa corrispondente alla nuova fascia di appartenenza.

Nel caso in cui la sostituzione avvenga con una unità di misura inferiore a quella assegnata, nulla dalla gestione sarà dovuto.

La vendita a terzi del natante oggetto della concessione di ormeggio non comporta per l'acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio.

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

### **Art. 14 – Responsabilità**

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causi all'interno del porto sia ai manufatti e infrastrutture portuali sia agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

Gli assegnatari di ormeggio che affidino il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

La Gestione non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dai natanti o dalle cose per fatti imputabili a terzi; questi, direttamente o attraverso propria assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo.

La Gestione e la Direzione del Porto devono essere immediatamente messi al corrente degli eventi accaduti.

La Gestione non risponde in nessun caso di qualsiasi perdita o danno dovuto ad eventi o calamità naturali salvo che non siano in relazione a cedimento delle infrastrutture portuali.

### **Art. 15 - Furti o danneggiamenti a bordo**

La Gestione non si assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari dei natanti per danneggiamento o eventuali furti a bordo, atteso che i natanti e gli oggetti in essi contenuti non sono affidati in custodia. Pertanto tutti coloro che utilizzano il Porto devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.

### **Art. 16 - Obblighi e divieti**

È vietato all'interno del porto:

- lasciare il natante all'ormeggio assegnato non adeguatamente legato o in stato di faticenza;
- lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità. L'istanza presentata dagli interessati sarà valutata dalla Gestione;
- svolgere qualsiasi attività che comporti l'impiego di sommozzatori. Tale attività è di esclusiva competenza della Direzione del Porto, salvo che non sia diversamente stabilito con specifico atto dalla Gestione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, ecc.;
- navigare a vela. Tale disposizione si applica anche se il natante è a meno di 200 metri di distanza dall'ingresso del porto. In caso di avaria al motore dovrà essere contattata la Direzione del Porto per la necessaria assistenza;
- tenere il natante in cattivo stato di decoro ovvero abbandonarlo all'ormeggio anche dopo il termine della concessione;
- eseguire lavori in quota ad altezze superiori ai 2 metri. Eventuali interventi di manutenzione da effettuare in testa d'albero dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione del Porto che provvederà a comunicare modi, termini e documentazione da presentare per effettuare i lavori;

- accedere ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a ogni veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi impiegati dalla Direzione del Porto e a quelli delle forze Polizia o a quelli autorizzate dalla gestione;
- l'utilizzo di velocipedi salvo specifiche autorizzazioni da parte della Gestione;
- lasciare sui pontili e in banchina:
  - passerelle dei natanti e cime di ormeggio (salvo posizionamento ordinato che non intralci il passaggio);
  - cavi elettrici e manichette per l'acqua;
  - calzature, ciabatte, teli di copertura e oggetti vari;
 la Direzione del Porto provvederà al recupero di quanto lasciato incustodito.
- fissare boe o qualsiasi altro oggetto galleggiante alle cime dei corpi morti;
- lavare i natanti con prodotti non ecologici;
- accendere, a meno che il natante stia per lasciare l'ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 9,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e nei giorni festivi e prefestivi. L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone nel periodo sopra indicato è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione del Porto;
- lo stazionamento ai natanti con lunghezza massima superiore a quella stabilita all'art. 4 del presente Disciplinare, e nel rispetto del regolamento Provinciale di Navigazione vigente, salvo specifiche autorizzazioni da parte degli Uffici competenti.

#### **Art. 17 - Divieto di scarico rifiuti in acqua e sulle infrastrutture portuali**

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi non ecocompatibili, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine e sui pontili galleggianti. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Gestione e con l'ausilio del personale dedicato ed in accordo con le norme in materia.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico in acqua di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Gestione con una somma di € 300,00 e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

#### **Art. 18 - Soste temporanee**

È possibile la sosta temporanea presso il Porto secondo la disponibilità di posti per l'ormeggio temporaneo, previa prenotazione con la Direzione del Porto.

La tariffa sarà applicata ad ogni notte di permanenza e dovrà essere corrisposta anticipatamente per l'intero importo. In caso di partenza anticipata nulla sarà rimborsato dalla Gestione.

È possibile sostare presso il Porto nel periodo novembre/febbraio, previa verifica della disponibilità con la Direzione del Porto e pagamento della relativa tariffa. A semplice ed insindacabile richiesta della Gestione l'assegnatario dovrà liberare l'ormeggio nel più breve tempo possibile. In tal caso, per il periodo non fruito, la Gestione restituirà la relativa quota parte di tariffa.

#### **Art. 19 - Utilizzo delle colonnine per erogazione acqua e energia elettrica**

Gli utenti possono utilizzare l'acqua dalle colonnine presenti.

L'utilizzo dell'impianto elettrico è consentito per la gestione dell'impianto di bordo; i cavi e le prese dovranno essere certificati in base alle attuali normative. L'utilizzo avviene sotto la sorveglianza della Direzione del Porto e sotto la esclusiva responsabilità dell'utente che risponderà personalmente di eventuali danni diretti e indiretti a cose o persone.

L'utilizzo delle colonnine in assenza di persone a bordo non è consentito.

Non è consentito lasciare cavi elettrici o manichette per l'acqua incustodite.

Sarà compito della Direzione del Porto, a ridosso dell'orario di fine servizio, controllare tutti i pontili e staccare la corrente a chi ne fa utilizzo in assenza di persone a bordo.

### **Art. 20 - Rimozione forzata dei natanti**

Nel caso in cui la Direzione del Porto riscontri un ormeggio abusivo, verrà apposto sul natante un avviso di rimozione entro il termine di 7 giorni trascorsi i quali la Gestione provvederà alla rimozione forzata coattiva.

Il natante sarà trasportato e custodito presso il Cantiere nautico individuato dalla Gestione e restituito all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute. A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del Codice Civile.

### **Art. 21 - Conoscenza del Disciplinare**

Gli assegnatari degli ormeggi o di ogni altra attrezzatura del Porto tacitamente dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Disciplinare che, di norma, sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile nella bacheca dedicata del Porto.

### **Art. 22 – Sanzioni**

La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.

Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 171 del 18 luglio 2005, ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Disciplinare, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato in prima istanza, qualora le Forze di Polizia non siano sul posto al momento dell'infrazione, a cura della Direzione del Porto che trasmetterà prontamente alla Polizia Locale il relativo verbale per il seguito di competenza.

Dopo la terza infrazione commessa nell'anno dallo stesso assegnatario di posto barca la Gestione potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

### **Art. 23 - Norme finali**

Le forze dell'Ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Provinciale, ecc.) sono preposte al controllo del rispetto del presente Disciplinare da parte degli utenti del porto, e ad applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto.